



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Pubblico impiego

Sommario:	Principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Derogabilità nelle specifiche ipotesi previste dalla legge (art. 97 Cost.; art. 4 d.l. 31 agosto 2013, conv. in l. 30 ottobre 2013, n. 125 e art. 3 l.r. 29 dicembre 2016, n. 27).
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S., ss.rr., parere n. 87/2021 del 23 febbraio 2021 (aff. n. 74/2020)
Massima:	L'art. 97, quarto comma, della Costituzione stabilisce che <i>«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»</i>. Esso, dunque, pone il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante pubblico concorso, ma ne ammette la derogabilità nelle ipotesi previste dalla legge. Le disposizioni in esame – art. 4 decreto legge 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 e art. 3 legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 -, in applicazione delle quali è stata bandita la procedura oggetto del presente giudizio, stabiliscono - dunque - che, al fine di ridurre il cd. “precariato” e, al contempo, di valorizzare le professionalità acquisite dai lavoratori a tempo determinato, possono essere indette selezioni riservate interamente al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della l. n. 296/2006 e all'art. 3, comma 90, della l. n. 244/2007 (personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni). Ed invero, con la sentenza n. 277 del 22 novembre 2013, la Corte costituzionale ha affermato il principio della illegittimità delle norme che prevedano le stabilizzazioni di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza richiedere la necessità del superamento di un concorso pubblico, ossia a semplice domanda.
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci